

**Decreto Sostegni:
compensazione contributo,
istituito il codice tributo
6941**

Con la risoluzione n. 24 del 12 aprile, l'Agenzia delle Entrate ha istituito il **codice tributo "6941" per l'utilizzo in compensazione**, mediante il modello F24, del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del Dl 41/2021, nel caso in cui il contribuente abbia scelto tale modalità di fruizione. La medesima risoluzione ha istituito anche i codici tributo per la restituzione spontanea del contributo non spettante tramite F24 "Elide".

In merito all'utilizzo del contributo a fondo perduto, il comma 7 del citato articolo 1 prevede che, in alternativa all'accredito diretto sul conto corrente, a scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo perduto è riconosciuto, nella sua totalità, **sotto forma di credito d'imposta**, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del Dlgs. 241/97, presentando il modello F24 tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Si ricorda che la scelta della **modalità** di utilizzo dell'agevolazione (accredito diretto o compensazione) avviene **nell'istanza per la richiesta del contributo** e può essere modificata solo fino all'esito finale di riconoscimento del contributo.

L'utilizzo in compensazione può quindi avvenire successivamente alla comunicazione di riconoscimento del contributo.

Ai fini della compensazione, non si applicano i limiti alle compensazioni di cui agli art. 34 della L. 388/2000, art. 1

comma 53 della L. 244/2007, art. 31 comma 1 del Dl 78/2010.

Tanto premesso, **per consentire l'utilizzo in compensazione**, tramite modello F24, del contributo a fondo perduto, nei casi in cui il contribuente abbia scelto tale modalità di fruizione, **è stato istituito il codice tributo "6941" denominato "contributo a fondo perduto Decreto sostegni – credito d'imposta da utilizzare in compensazione – art. 1 Dl n. 41 del 2021"**.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo deve essere esposto nella **sezione "erario"**, esclusivamente in corrispondenza della colonna "importi a credito compensati" e il campo "anno di riferimento" va valorizzato con l'anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato "AAAA" (quindi indicando 2021).

La risoluzione precisa che l'ammontare del contributo utilizzabile in compensazione può essere consultato nella sezione **"cassetto fiscale"**, accessibile dall'area riservata del sito internet dell'agenzia delle entrate, al link "crediti Iva/agevolazioni utilizzabili"; nel caso in cui l'ammontare del contributo utilizzato in compensazione, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, risulti superiore all'importo riconosciuto, il modello F24 è scartato.

Codici tributo ad hoc per la restituzione del contributo

La risoluzione n. 24 ha inoltre istituito i codici tributo per consentire la restituzione spontanea del contributo a fondo perduto non spettante, erogato mediante accredito su conto corrente o utilizzato in compensazione, nonché il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il modello "F24 versamenti con elementi identificativi", c.d. "F24 Elide".

A tal fine, sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

- **"8128"** denominato **"contributo a fondo perduto Decreto**

sostegni – restituzione spontanea – CAPITALE – art. 1 Dl n. 41 del 2021”;

- “8129” denominato “contributo a fondo perduto Decreto sostegni – restituzione spontanea – INTERESSI – art. 1 Dl n. 41 del 2021”;
- “8130” denominato “contributo a fondo perduto Decreto sostegni – restituzione spontanea – SANZIONE – art. 1 Dl n. 41 del 2021”.

In sede di compilazione del modello “F24 Elide”, i suddetti codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, indicando:

- nella sezione “contribuente”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento;
- nella sezione “erario ed altro”, sono indicati: nel campo “tipo”, la lettera “R”; nel campo “elementi identificativi”, nessun valore; nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la risoluzione in commento (8128, 8129, 8130); nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto o utilizzato in compensazione il contributo, nel formato “AAAA”; nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo perduto da restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo indicato.

(MF/ms)